

una concezione originale della « dialettica »? Se si considera la conclusione dello stesso autore, là per es. dove egli scrive che « la difesa del carattere teoretico della dialettica è in pari tempo la difesa della sua autonomia pratica, della libertà umana », ci si accorgerà facilmente che anche qui si resta sul piano della mera esigenza, e non si offre alcuna indicazione concreta. Il richiamo alla storia ha dispensato da una esposizione teorica, mentre il postulato teorico, proprio perché tale, non ha aiutato a capire, ma semmai a deformare, i dati « storici » analizzati.

Proprio per la coerenza con cui è condotto, il libro sulle « origini della dialettica » può far riflettere sugli effetti che derivano da una confusione tra storia delle idee e teoria filosofica. Non saprei dire, francamente, se quest'ultima, oggi, abbia ancora senso; mi pare certo, comunque, che, se mai ne avesse, non è seguendo la strada che si è descritta che essa potrà essere enucleata.

CLAUDIO CESA

ANCORA SUL « PARALLELISMO TRA LINGUA E DIRITTO »

In questa rivista, e precisamente nel primo fascicolo di questa annata (p. 1-14), Sebastiano Timpanaro ha voluto verificare storicamente e criticamente il parallelo tra lingua e diritto, divenuto negli ultimi due decenni un *locus quasi communis* nella cerchia di alcuni linguisti. E ai due principali responsabili, in Italia, del rinverdimento di tale parallelo in campo linguistico, cioè a Giacomo Devoto e a me, ha dimostrato, con quella illuminata ricerca delle fonti che distingue il filologo di razza, come esso risalga, in campo giuridico, ben oltre Alessandro Levi (1931) e Augusto Gaudenzi (1883) — due autorità alle quali io mi ero appellato nel mio volumetto *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Firenze 1946, p. 160 ss. —, addirittura alla grande romantica « scuola storica del diritto » e in particolare al Savigny (ricordato in verità dal Devoto fin dai *Pensieri sul mio tempo*, Firenze 1945, p. 116 s.) e a Georg Friedrich Puchta, che lo trasmisero al positivista Gaudenzi. E tra i linguisti stessi si può trovarne traccia già in Michel Bréal (1900), se proprio non si vuole forzare ad un'accezione giuridica l'istituzionalismo di un Whitney e di un De Saussure.

Bisogna esser grati al Timpanaro di aver aperto ai teorizzamenti di Devoto e miei una prospettiva così profonda e così illustre, che certo li avvalora. Dico la verità che io non conoscevo siffatti precedenti, dei quali mi sarei senza dubbio giovato, a preferenza di quelli, più modesti, da me invocati. E non li conoscevo, devo aggiungere, perché non mi ero curato di conoscerli, essendo mosso non da una esigenza storiografica ma teoretica e per di più polemica. L'analogia tra lingua e diritto non era per me che un punto di appoggio a sostegno della istituzionalità (cioè oggettività sociale) della lingua contro il soggettivismo estetico della concezione crociana, e mi bastava che fosse stata più o meno autorevolmente proposta per servirmene come di un mezzo dialettico ed euristico. Essa mi induceva a meglio determinare l'esperienza linguistica mediante il suo confronto con una esperienza diversa, ma avente con l'altra aspetti comuni, mi forniva, in altri termini, un modello che poteva essere, ed è effettivamente stato, di notevole utilità, come per converso è stato ai giuristi il modello della lingua, secondo i riconoscimenti di un filosofo del diritto, Pietro Piovani, nel suo informatissimo e meditato saggio *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*,

Milano 1962 (ripubblicato in *La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Milano 1963, pp. 103-193); saggio che volentieri segnalò al Timpanaro, non fosse che per il suo interesse metodologico in una problematica tipicamente interdisciplinare. Piuttosto che di similitudine o di metafora, come fa il Timpanaro, parlerei appunto, con gli epistemologi, di « modello »; e con ciò darei alla giusta riserva critica del predetto studioso una formulazione, ai miei fini, più produttiva. Porsi infatti il problema della realtà o metaforicità del parallelo presuppone, tra l'altro, una scelta fra due diverse concezioni del diritto, quella, per intenderci, kelseniana o formalistica e quella istituzionalistica: ovviamente, chi opterà per la seconda — come ha fatto il Piovani e come, ci sembra, potrebbe fare il Timpanaro, dato il suo orientamento filosofico —, sarà autorizzato a vedere nel parallelo più realtà che metafora. In effetti, anche se non ha torto il Timpanaro nel rilevare nel diritto un carattere di maggiore volontarietà e di minore naturalità che nella lingua e in altre istituzioni, quel parallelo a noi serviva in quanto il diritto fosse inteso non come norma estrinseca, ma come istituzione; giacché non ogni norma giuridica sarà istituzione, ma solo quella che investirà un contenuto « etico », cioè di costume, una situazione abitudinaria. E d'altronde, se la lingua in assoluto è qualcosa di naturale e di primitivo, una condizione della stessa umanità, questa o quella lingua storica, in quanto codificazione della comunicatività di un determinato gruppo sociale, è istituzione. « Le istituzioni — cito, tanto per citare, da Thorstein Veblen, *La teoria della classe agiata*, Torino 1949, p. 151 ss. — sono in sostanza abitudini mentali che hanno la prevalenza rispetto a particolari relazioni e funzioni dell'individuo e della comunità, e lo schema di vita formato dall'aggregato delle istituzioni in vigore in un'epoca determinata o a un dato punto dello sviluppo in una società, può essere dal lato psicologico sicuramente definito come un atteggiamento spirituale o una teoria della vita che hanno la prevalenza... Le istituzioni non sono soltanto esse stesse il risultato di un processo selettivo e di adattamento che forma i tipi dominanti e prevalenti dell'atteggiamento e delle disposizioni spirituali; esse sono nello stesso tempo metodi speciali di vita e di nuovi rapporti, e sono perciò a loro volta fattori efficienti di selezione ». Finalmente, mentre anche nell'esercizio della lingua ci sono estremi di consapevolezza (nel grammatico, nello scrittore, nel coniatore di termini scientifici), nel diritto certi interventi *ab extra* del legislatore possono essere smorzati e magari vanificati dalla resistenza e dal ricupero della sostanza istituzionale, come è talvolta avvenuto in materia di matrimonio, di proprietà, di superstizione. Dunque, mettendomi dal lato del Timpanaro, io mi domanderei, più speditamente, se fra le istituzioni non esista un « modello », rispetto alla lingua, più idoneo del diritto, istituzione innegabilmente complessa e controversa. Una istituzione « etica », cioè di costume, non sarebbe forse, per la sua maggiore « naturalezza », più persuasivamente confrontabile con la lingua? Io non lo escludo; e con ciò riconfermo che il paragone fra lingua e diritto fu per me un mezzo (offertomi da una limitata ma pur soccorrevole esperienza non letteraria) al fine di acclarare l'istituzionalità della lingua.

GIOVANNI NENCIONI